

Statuto della fondazione
"The Udine International School" di Udine

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita la fondazione "The Udine International School", che non persegue finalità di lucro.
La sede fondazionale è fissata in Udine presso l'Istituto Mons. Francesco Tomadini - Via Martignacco n. c. 187.

Art. 2 - Finalità

2.1 La fondazione persegue, come suo fine, la diffusione della cultura internazionale mediante una attività di formazione, educazione ed istruzione secondo un modello di cultura europeo ed internazionale, promuovendone altresì la diffusione nella collettività.

A tale scopo potranno venir gestiti corsi scolastici di ogni grado, corsi di studio, di aggiornamento linguistico e, più in generale, di formazione culturale ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, coerenti con la vocazione e le finalità di principio della scuola stessa.

Nel rispetto dei principi comunitari, la "The Udine International School" potrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre istituzioni aventi similari finalità, nel territorio italiano ed all'estero.

2.2 Per il raggiungimento dei propri fini, la fondazione potrà attivare e mantenere operativa nel territorio della provincia di Udine una scuola con lingua di insegnamento inglese, aperta ad alunni di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità ed articolata nelle sezioni asilo-nido, materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore.

Potrà autonomamente realizzare materiale didattico anche in forma di software.

2.3 La "The Udine International School" impartisce l'istruzione necessaria per permettere ai suoi allievi il conseguimento di un titolo di studio valido, oltre che in Italia, anche in molteplici Paesi al fine di ampliare le possibilità di inserimento degli studenti nell'ambito della istruzione universitaria internazionale e nel mondo del lavoro.

Art. 3 - Fondatori e sostenitori

3.1 La "The Udine International School" è costituita da "SAM Educational S.r.l." con sede in Udine, Via Liruti n.c. 30/4 - e dal "Ente Autonomo International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste", (di seguito anche solo "International School of Trieste" con sede in Trieste, Via Conconello n. 16 (Opicina), che ne diventano fondatori per statuto.

Affinché il corso di studi seguito presso la "The Udine International School". costituisca idoneo e sufficiente presupposto per il rilascio del titolo di studio da parte della "International School of Trieste/Scuola Internazionale di Trieste", ai sensi dell'art. 393 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, è rimessa alla insindacabile approvazione del Consiglio di Amministrazione della "International School of Trieste" l'impostazione dei programmi didattici della "The Udine International School", per ogni ordine e grado di insegnamento.

3.2 Alla "The Udine International School" potranno aderire altre associazioni, o realtà pubbliche o private che siano accettate dai due fondatori e che abbiano l'approvazione del Consiglio di Amministrazione in carica, cui spetterà, in tale caso, di aggiornare lo statuto della fondazione. I suddetti soggetti diventeranno fondatori.

3.3 E "sostenitore" ogni persona fisica o Ente o società che contribuisca al patrimonio della fondazione con un apporto, in unica soluzione, non inferiore a Euro 2.500 (duemilacinquecento) e si impegni a contribuire alla gestione per il triennio successivo in ragione di almeno ulteriori Euro 2.000 (duemila) per ciascun esercizio.

Dette somme saranno rivalutate allo scadere di ogni biennio dal consiglio di amministrazione.

3.4 E "finanziatore" chiunque contribuisca finanziariamente alla gestione della fondazione.

Art. 4 - Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della fondazione è costituito;

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- dai contributi effettuati da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi al patrimonio attribuiti dagli Enti Territoriali o da altri Enti;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

In particolare, l'apporto della "International School of Trieste" consiste, essenzialmente anche se non esclusivamente, nel fornire la programmazione didattica; la ricerca degli insegnanti italiani e stranieri, quando necessaria; la consulenza per la determinazione dei contenuti contrattuali dei rapporti con gli insegnanti, specificamente necessari al fine di garantire che le loro prestazioni siano adeguate alle esigenze e finalità didattiche sopra enunciate; il rilascio del titolo di studio riconosciuto a tutti gli effetti, dopo l'effettuato accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni.

La "International School of Trieste" collaborerà in ogni altro necessario modo per il trasferimento del proprio know-how, finalizzato al rilascio di titoli di studio riconosciuti, come già attualmente essa fa nell'esercizio della sua propria attività.

Art. 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della fondazione mediante il quale potrà provvedere alle proprie finalità è costituito:

- a) da contributi pubblici o privati;
- b) dai proventi delle attività di cui all'art.2;
- c) dai finanziamenti e dai contributi di Enti o privati che non siano espressamente effettuati ad incremento del patrimonio;
- d) da contributi dei fondatori, non attribuiti espressamente al patrimonio;
- e) dagli eventuali avanzi derivanti dall'attività svolta dalla fondazione stessa.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione degli scopi.

Art. 6 - Gli organi della fondazione

6.1 Sono organi della fondazione:

- il Presidente, ed eventualmente fino a due Vice-Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il consiglio di amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, dura in carica quattro anni e di esso fanno parte:

- il Presidente ed il Vice Presidente della "SAM Educational S.r.l.";
- un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell' "International School of Trieste";
- fino a due membri designati dalla società "SAM Educational S.r.l.";
- un rappresentante dei genitori degli allievi iscritti, eletto per un biennio a seguito di votazione aperta a tutti i genitori; conseguentemente nell'ambito di durata di un consiglio di amministrazione, il rappresentante dei genitori sarà oggetto di una duplice nomina; la nomina del primo rappresentante dei genitori dovrà essere fatta entro quattro mesi dall'inizio del primo anno di attività della scuola, e successivamente secondo le regole generali per le nomine degli amministratori;
- un rappresentante eletto dai fondatori di cui al punto 3.2, qualora questi raggiungano un numero superiore a dieci.

Se i consiglieri come sopra indicati non vengano indicati dai rispettivi enti o soggetti a cui ne spetta la nomina, ovvero quelli designati non accettino la carica, entro il termine del trenta giugno dell'anno in cui il consiglio sia in scadenza, il consiglio uscente provvederà a designarli, con voto a maggioranza semplice.

Il consiglio, a maggioranza, potrà inoltre nominare esso stesso fino ad un massimo di tre ulteriori membri, qualora lo ritenga opportuno per il miglior conseguimento delle finalità della fondazione.

Il consiglio procederà, entro 10 (dieci) giorni dalla nomina dell'ultimo dei consiglieri come sopra prevista, a designare al suo interno il Presidente ed uno o due Vice-presidenti, come sembrerà opportuno.

Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare - prima del termine di scadenza del consiglio stesso - uno o più dei suoi membri, come sopra designati, i nuovi membri verranno immediatamente sostituiti dall'ente o soggetto a cui ne spettava la designazione entro il termine di trenta giorni dal momento della cessazione. In mancanza di tempestiva sostituzione, per qualsiasi causa, il consiglio provvederà direttamente alla nomina dei membri venuti a cessare, con deliberazione presa a maggioranza assoluta.

Qualora, a seguito della cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio, il numero dei rimanenti si riduca al di sotto del numero minimo sopra indicato, il Consiglio rimarrà comunque in carica fino alla sostituzione e reintegrazione dei Consiglieri venuti meno, da effettuarsi con le modalità sopra indicate.

6.3 I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

I consiglieri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi venga nominato alla carica di Segretario. Con deliberazione unanime del consiglio, tuttavia, potrà essere riconosciuto ai consiglieri, o anche solo ad alcuni di essi, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento delle finalità proprie della fondazione.

In particolare, ed a mero scopo esemplificativo e non tassativo, il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) approvare annualmente il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente, ed il bilancio consuntivo, accompagnato dal rendiconto di gestione;
- b) deliberare sulle modificazioni dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- c) procedere alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- d) nominare uno o più direttori didattici;
- e) segnalare alla "International School of Trieste" il nominativo di una persona idonea a partecipare, in rappresentanza della Fondazione "The Udine International School" ai Consigli di Amministrazione dell' "International School of Trieste";
- f) esaminare ed approvare i programmi scolastici predisposti dal direttore didattico, apportandovi eventuali modifiche ritenute opportune al fine di garantire il riconoscimento della validità del titolo;
- g) deliberare sui criteri di ammissibilità degli alunni alla frequenza scolastica;
- h) deliberare sulla accettazione delle domande di iscrizione pervenute alla fondazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e gli eventuali compensi, con possibilità di conferire ai nominati la rappresentanza della fondazione in relazione ai poteri delegati.

Art.7 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

7.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione inviata a mezzo telefax e/o posta elettronica, inviati al numero e/o indirizzo di posta elettronica che a tale scopo ciascuno dei consiglieri espressamente indicherà, e che rimarranno validi fino a espressa modifica idoneamente comunicata; ovvero a mezzo invio di lettera raccomandata, qualora ritenuto opportuno.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché delle materie poste all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri; esso si riunisce presso la sede della fondazione, ovvero nei locali dove si svolge l'attività didattica prevalente.

7.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salve diverse previsioni contenute nel presente statuto. Solo in ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Funzioni del Presidente e dei Vice presidenti

8.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, ed ha la rappresentanza legale della fondazione.

8.2 Egli convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno concordandolo con il o i Vice-presidenti. Cura il perseguimento delle finalità della fondazione, l'osservanza

dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario, ovvero quando venga richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

8.3 Le stesse funzioni vengono svolte, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, dal Vice presidente, ovvero, disgiuntamente, da ciascuno dei due Vice-presidenti.

Art. 9 - Esercizio finanziario

9.1. L'esercizio finanziario della fondazione inizia il primo settembre e termina il trentun agosto di ogni anno.

Art. 10 - Utili di gestione

10.1 Gli utili di gestione devono essere interamente destinati al conseguimento degli scopi istituzionali della fondazione

Art. 11 - Devoluzione del patrimonio

11.1 In caso di liquidazione per qualsiasi motivo della fondazione, il patrimonio residuo netto sarà devoluto in conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione, anche a favore degli originari fondatori della fondazione.

In mancanza di determinazione del consiglio di amministrazione, il patrimonio sarà devoluto a enti che svolgono attività simili o alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'obbligo di destinarlo a finalità educative o culturali di esclusiva impostazione internazionale.

Art. 12 - Clausola compromissoria

12.1 Tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la fondazione ed i fondatori, gli Amministratori ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto di fondazione, o del presente statuto, o comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto, saranno risolte mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del relativo regolamento di conciliazione e di arbitrato vigente al momento della proposizione dell'istanza di arbitrato.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Udine, salve le norme di legge inderogabili in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE